



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il giudice designato dott.ssa Antonella Di Tullio,
premessò che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, *'...il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 [e che] eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento'*;

che forza di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 28 bis del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25, in caso di richiedente asilo *'...per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ovvero nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b), [...] la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni'*;

che nel caso di specie, risulta dal provvedimento di diniego della commissione territoriale che il trattenuto, che ha proposto domanda di protezione il 4.5.2022, non è stato audito il 10.5.2022 a causa di "gravi e comprovati motivi di salute dello stesso";

che all'udienza dell'1.7.2022 il difensore ha depositato certificato di dimissione ospedaliero del 17.5.2022 e convocazione per l'audizione per il giorno 9.6.2022, notificata il 18.5.2022;

che trattenuto, dunque, è stato convocato, con provvedimento notificato in data 18.5.2022 per l'audizione oltre il termine di gg. 7, circostanza che esclude la concessione della proroga richiesta, dovendosi ritenere cessato il trattenimento

P.Q.M.

rigetta la richiesta di autorizzazione alla proroga del trattenimento

Roma 01/07/2022

Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio